



COMUNE DI SGURGOLA

Provincia Frosinone – Via Roma, n. 6

Servizio Amministrativo

Regolamento per lo svolgimento di
referendum comunali consultivi,
propositivi e abrogativi.

Istanze, petizioni e proposte.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 7.01.2013

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e contenuti

Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'attuazione delle forme di consultazione popolare in esecuzione di quanto previsto dall'art. 8 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dagli artt. 37, 43, 44 e 45. dello Statuto del Comune di Sgurgola.

L'Amministrazione comunale garantisce il rispetto e la tutela dei diritti dei cittadini e degli utenti da parte degli organi e degli uffici della Città, anche al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità della attività amministrativa, conformando la stessa ai criteri di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza e pubblicità. La consultazione dei cittadini può avvenire:

- a) mediante referendum consultivi;
- b) mediante l'invio di istanze, petizioni e proposte.

REFERENDUM CONSULTIVI, PROPOSITIVI E ABBROGATIVI MODALITA' ATTUATIVE

Art. 2 - Iniziativa referendaria

La proposta di indizione del Referendum è avanzata:

- a) dal Consiglio Comunale con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica;
- b) da almeno cinque cittadini iscritti nelle liste elettorali la cui richiesta sia sottoscritta da almeno il 30% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune al momento in cui è attiva l'iniziativa;

Art. 3 -Materie non oggetto di Referendum

1. Sono escluse dalla consultazione referendaria le materie elencate dall'art. 43 dello Statuto comunale e precisamente:
 - a) in materia di tributi locali e di tariffe;
 - b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
 - c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio

Art. 4 - Promozione del Referendum

1. I cittadini che intendono promuovere un Referendum, in numero non inferiore a cinque, debbono presentarsi al Segretario comunale per sottoscrivere e depositare apposita istanza, indirizzata al Sindaco, muniti dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del Comune. I promotori designano uno di essi al fine delle comunicazioni e notificazioni relative al referendum ed eleggono domicilio in Sgurgola;
2. Il Segretario comunale redige apposito verbale da trasmettere entro tre giorni al Comitato dei Garanti per il successivo esame di ammissibilità.
3. L'istanza, in carta libera, deve contenere, in termini esatti, la proposta che si intende sottoporre al Referendum e deve essere articolata in modo breve e chiaro tale da determinare la volontà univoca dei votanti.
4. Le proposte di indizione di Referendum consultivo da parte del Consiglio comunale devono possedere i medesimi requisiti di cui al precedente comma 3;

Art. 5 - Iniziativa del Consiglio Comunale

1. Nel caso di iniziativa consiliare di cui all'art. 2 lett. a), il quesito da sottoporre agli elettori è sottoposto, entro 10 giorni dall'esecutività della deliberazione consiliare, al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti.
2. In caso di parere favorevole del Comitato, il Sindaco indice il referendum con le modalità previste dai successivi articoli 8, 9 e seguenti.

Art. 6 - Iniziativa dei cittadini

1. La proposta di Referendum, è sottoposta al giudizio di ammissibilità del Comitato dei Garanti, il quale si deve pronunciare entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza;

2. Il delegato del Comitato promotore del Referendum può chiedere audizione al Comitato dei Garanti per supportare le motivazioni dell'istanza al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione;
3. La decisione del Comitato dei Garanti, da comunicarsi al Sindaco del Comune ed agli istanti, deve sempre essere motivata. Quando la richiesta non è accolta, la motivazione deve contenere anche i riferimenti normativi che impediscono l'accoglimento;
4. In caso di esito favorevole del pronunciamento sulla ammissibilità si procede alla raccolta delle firme con le modalità di cui al successivo art. 8;

Art. 7 - Comitato dei Garanti

1. Il Consiglio Comunale istituisce un Comitato per l'esame oggettivo e preventivo circa l'ammissibilità dei quesiti da sottoporre a referendum consultivo sia nel caso di iniziativa consiliare che nel caso di iniziativa popolare. Il Comitato dei Garanti è composto da:
 - a) Segretario comunale - Presidente;
 - b) Responsabile Ufficio elettorale;
 - c) Esperto in materie giuridiche, nominato dal Sindaco oppure dal Consiglio;
2. Il Comitato si pronuncia sull'ammissibilità del quesito proposto per il referendum, tenuto conto di quanto dispone la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento entro 30 giorni dal ricevimento del quesito, facendo constare le operazioni da apposito verbale.
3. Entro uguale termine, il Comitato verifica la regolarità formale degli altri requisiti di ammissibilità (numero legale richiesta popolare, regolarità dell'autenticazione delle firme, esecutività deliberazione consiliare, verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali).
4. Le sedute del Comitato dei Garanti sono pubbliche e le decisioni, espresse dalla maggioranza dei componenti, vengono fatte constare da apposito verbale.
5. Delle sedute del Comitato è data pubblicità mediante affissione di apposito avviso presso l'albo pretorio del Comune e mediante altre forme economiche di pubblicità.
6. Di tutte le decisioni del Comitato dei Garanti è data comunicazione al Consiglio Comunale ed al comitato promotore (in caso di iniziativa popolare).

Art. 8 - Raccolta delle firme

1. La raccolta delle firme è effettuata su fogli di carta libera, su cui viene stampato, a cura dei promotori, il testo della proposta formulata nella richiesta di Referendum e dichiarata ammissibile dal Comitato dei Garanti;
2. I fogli di cui al comma 1 vengono preventivamente vidimati dal Segretario Comunale o suo delegato, che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e li restituisce senza ritardo ai promotori;
3. La raccolta delle firme su fogli non vidimati dà luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte;

Art. 9 - Autenticazione delle firme

1. L'elettore appone la propria firma nei fogli di cui all'articolo 8, scrivendo chiaramente nome, cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, documento di identificazione;
2. La firma deve essere autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali;

Art. 10 - presentazione delle proposte di Referendum

1. La richiesta di indizione del Referendum che trasmette tutti i fogli di cui all'art 8 recanti una o più firme deve essere presentata all'ufficio segreteria generale entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione di ammissibilità del Comitato dei Garanti;
2. Del deposito dei plichi viene rilasciata ricevuta da parte del Segretario comunale o suo delegato;
3. I plichi contenenti le firme sono trasmessi, a cura dell'ufficio segreteria generale, prima dell'inoltro al Giudice di pace per gli adempimenti di cui al successivo comma, all'ufficio elettorale che provvederà a certificare la qualità di elettori del Comune dei sottoscrittori;

4. La Commissione dei Garanti provvede a verificare il numero e l'attestazione di autenticità delle sottoscrizioni.
5. Dell'esito della verifica dà comunicazione entro 5 giorni al Sindaco ed al Presidente del Consiglio comunale.

Art. 11 - Adempimenti preliminari all'indizione del Referendum

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede ad inserire il quesito referendario all'ordine del giorno del primo Consiglio Comunale utile per la presa d'atto;
2. Il Consiglio comunale ha facoltà di assumere provvedimenti deliberativi in ordine all'oggetto dei referendum che rendano superflua la consultazione; il giudizio relativo viene espresso dalla Commissione dei Garanti, con provvedimento adeguatamente motivato, da comunicarsi al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed agli istanti, entro 30 giorni;

Art. 12 – Indizione

1. Ove non venga assunta alcuna deliberazione ai sensi dell'articolo precedente, il Sindaco indice il Referendum che deve svolgersi entro 180 giorni dalla seduta consiliare relativa alla presa d'atto;
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato qualora nel medesimo periodo siano previste altre consultazioni elettorali. In ogni caso la consultazione referendaria non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.
3. In particolare non può essere effettuato il Referendum:
 - a) nei due mesi antecedenti e nel mese successivo alla data fissata per le elezioni politiche, europee, amministrative e per altri Referendum di carattere nazionale o regionale. Qualora fossero già stati indetti Referendum comunali ricadenti nel periodo suddetto, questi verranno sospesi con provvedimento del Sindaco e rinviati alla prima data utile successiva;
 - b) nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° settembre;
 - c) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e i 60 giorni successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
 - d) nei quattro mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale;
4. La consultazione referendaria avviene una volta all'anno;
5. E' consentito lo svolgimento al massimo di tre Referendum per ogni consultazione. Nel caso siano ammessi più Referendum vengono indetti secondo la data di presentazione o di esecutività dell'atto, secondo che trattasi di Referendum di iniziativa popolare o proposti dal Consiglio Comunale;
6. Il Sindaco comunica l'indizione del Referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio del Comune e mediante manifesti da affiggersi almeno 45 giorni prima della data della consultazione referendaria. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali, la ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalle disposizioni del testo unico 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni e integrazioni;
5. La consultazione popolare è valida se ad essa prendono parte un numero pari al 50% + 1 degli aventi diritto al voto quali risultano a norma comma 3, ed il Consiglio Comunale è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti al risultato referendario, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati;

Art. 13 - Disciplina della propaganda a mezzo manifesti

1. La Giunta Comunale, entro il 35° giorno precedente a quello della votazione, stabilisce gli spazi da destinare all'affissione referendaria individuandoli di norma tra quelli utilizzati per le pubbliche affissioni e, qualora presenti, negli appositi spazi di affissione del Comune, garantendo parità di trattamento tra tutti gli aventi diritto. A tali spazi possono accedere il Comitato promotore e i partiti e i gruppi politici rappresentati in Consiglio comunale;
2. Entro il 30° giorno precedente a quello della votazione il Sindaco comunica ai soggetti di cui al comma 1 gli spazi per le affissioni, la loro ubicazione e le superfici a ciascuno attribuite;
3. La propaganda relativa ai Referendum comunali è consentita dal 30° giorno antecedente a quello della votazione fino alla mezzanotte del secondo giorno precedente.

Art. 14 - Altre forme di propaganda, divieti e limitazioni

1. Per le altre forme di propaganda previste dalle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 4 aprile 1956 n. 212, nel testo sostituito dall'art. 4 della Legge 24 aprile 1975 n. 130, le facoltà dalle stesse riconosciute ai partiti o gruppi politici che partecipano alle elezioni con liste di candidati si intendono attribuite ad ogni gruppo consiliare ed ai comitati promotori del Referendum, ciascuno con diritto all'esposizione degli stessi mezzi di propaganda previsti dalle norme suddette;
2. Alla propaganda per le consultazioni referendarie si applicano le limitazioni ed i divieti di cui all'art. 9 della legge citata al primo comma del presente articolo;

Art. 15 - Disciplina della votazione

1. Hanno diritto a partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno della consultazione referendaria;
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto;
3. Agli aventi diritto al voto viene inviata apposita comunicazione con l'indicazione del seggio referendario dove possono esercitare il diritto di voto. Tale comunicazione può essere sostituita con altra idonea forma di pubblicità anche a mezzo della pubblicazione di manifesti;
4. Il voto è espresso attraverso una scheda in cui è stampato integralmente il quesito referendario. Nel caso di votazione su più quesiti referendari le schede devono essere di colore diverso. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta;

Art. 16 - Ufficio comunale per il Referendum

1. Al momento della data di indizione del Referendum il Sindaco nomina, con proprio decreto, i componenti dell'Ufficio comunale per il Referendum nelle persone del Segretario comunale o suo delegato, del Responsabile del Settore Servizi Demografici e di altro personale dipendente;
2. L'ufficio comunale per il Referendum ha il compito di provvedere al coordinamento e all'organizzazione di tutte le operazioni referendarie e di sovrintendere al regolare svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio avvalendosi degli altri uffici comunali per quanto di competenza;

Art. 17 - Uffici elettorali di sezione

1. Il Sindaco, previo parere del Segretario comunale e del Responsabile dell'Ufficio elettorale, può stabilire di volta in volta un numero di sezioni diverso da quello prescritto per le consultazioni elettorali politiche, amministrative o referendarie, secondo un razionale criterio di accorpamento;
2. Ciascun ufficio elettorale di Sezione per le consultazioni referendarie è composto:
 - da un Presidente di seggio, nominato dalla Commissione elettorale comunale, a sorteggio tra gli iscritti all'Albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale, presso la cancelleria della Corte d'Appello di Roma, per il Comune di Sgurgola;
 - da un Segretario, nominato dal Presidente di seggio;
 - da due Scrutatori, nominati con le modalità previste dalla legge 8 marzo 1989 n. 95 e 21 marzo 1990, n. 53;
3. I compensi per i componenti dell'ufficio di sezione sono identici a quelli previsti per referendum nazionali, rispetto all'anno di votazione;

Art. 18 - Operazioni di voto e di scrutinio

1. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6.30 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum;
2. Le operazioni di voto si svolgono in un'unica giornata di domenica ininterrottamente dalle ore 9,00 alle ore 22,00;
3. L'accertamento della legittimazione degli elettori al voto avviene in base alle liste elettorali consegnate al presidente dell'ufficio elettorale di sezione, debitamente autenticate dal Responsabile dell'Ufficio elettorale;
4. Per la validità delle operazioni è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio;
5. Le operazioni di scrutinio avvengono immediatamente dopo la chiusura delle urne e proseguono ad oltranza;

6. In caso di contemporaneo svolgimento di più Referendum, il seggio osserva per gli scrutini l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione, quale risulta dall'atto del Sindaco di indizione dei Referendum;
7. Delle operazioni di scrutinio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente del seggio e da coloro che hanno svolto le operazioni di scrutinio, da trasmettersi alla Commissione Centrale per il Referendum.
8. Alle operazioni di voto e di scrutinio possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale designati dal rispettivo capogruppo e un rappresentante per ognuno dei gruppi promotori designati dal comitato promotore; La designazione dovrà effettuarsi presso l'ufficio del Segretario comunale entro il venerdì antecedente la data della consultazione o presso i presidenti di sezione nella mattinata (entro le ore 9,00) della consultazione;
9. I rappresentanti hanno le stesse competenze e funzioni previste per i rappresentanti di lista per i Referendum nazionali;
10. Alla chiusura delle operazioni elettorali, i verbali di scrutinio vengono trasmessi dai Presidenti dei seggi elettorali all'Ufficio comunale per il Referendum;

COMMISSIONE CENTRALE PER LA CONSULTAZIONE POPOLARE

Art.19 - Composizione e funzioni

1. La Commissione centrale per la consultazione popolare è composta da:
 - a) Presidente del Consiglio o suo delegato;
 - b) Consigliere comunale di maggioranza;
 - c) Consigliere comunale nominato dai gruppi di minoranza;
 - d) Segretario Comunale o suo delegato;
 - e) Funzionario responsabile del Servizio Elettorale del Comune.
2. Le funzioni di segretario della Commissione sono attribuite a dipendente comunale da parte del Presidente.
3. La Commissione centrale inizia i suoi lavori entro le ore 15.00 del giorno successivo a quello delle operazioni di voto e, sulla base delle risultanze dei verbali di sezione trasmessi dall'Ufficio comunale per il Referendum, provvede:
 - a) a determinare il numero degli elettori che hanno votato;
 - b) alla proclamazione dei risultati della consultazione popolare;
 - c) si esprime su eventuali proteste e reclami relativi alle operazioni di voto e di scrutinio;
 - d) provvede alla trasmissione dei risultati al Consiglio Comunale.

Art. 20 - Pubblicità e verbale

1. Tutte le operazioni della Commissione centrale si svolgono in adunanza pubblica. Delle adunanze è data comunicazione ai comitati promotori.
2. Delle operazioni effettuate dalla Commissione centrale viene fatto constare mediante apposito verbale redatto in due esemplari dei quali uno viene inviato al Sindaco e uno al Segretario Comunale.

RISULTATO DELLA CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 21 - Comunicazione dei risultati

1. Il Sindaco provvede, entro cinque giorni dal ricevimento dei verbali della Commissione centrale, alla comunicazione dell'esito della consultazione:
 - a) ai cittadini, mediante affissione di appositi manifesti all'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici;
 - b) ai Consiglieri Comunali, mediante invio a ciascuno di essi dei dati riassuntivi della consultazione popolare.

2. Il Segretario Comunale dispone il deposito e la conservazione dei verbali di sezione e dell'adunanza della Commissione centrale nell'archivio comunale, insieme con tutto il materiale relativo alla consultazione elettorale.

Trascorsi i tre anni successivi a quello nel quale la consultazione popolare ha avuto luogo, il responsabile dell'archivio comunale assicura la conservazione degli atti di indizione della consultazione popolare dei verbali delle sezioni e della Commissione centrale e procede allo scarto del restante materiale usato per la consultazione, incluse le schede della votazione.

3. Copia del verbale della Commissione centrale viene pubblicata dal Segretario Comunale all'albo pretorio del Comune, per 15 giorni.

4. Nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, qualora il quesito sottoposto a referendum sia accolto, il Consiglio Comunale adotta le deliberazioni necessarie alla concreta attuazione della volontà popolare espressa nel referendum. Se l'esito è stato negativo nei sessanta giorni successivi alla comunicazione, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato con adeguata motivazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 22 - Esito ed effetti del Referendum

1. La proposta soggetta a Referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi;

2. Nei Referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria determina la perdita di efficacia dell'atto o delle parti di esso sottoposte a Referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto;

Entro tale data il Consiglio comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del Referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione;

3. Nei Referendum consultivi e propositivi o di indirizzo, il Consiglio comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori;

4. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

Art. 23 - Spese

Le spese per lo svolgimento delle operazioni attinenti ai Referendum e per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali fanno carico al Comune;

CONSULTAZIONI A MEZZO DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 24 – Soggetti titolari del diritto di partecipazione

1. Le istanze e le petizioni possono essere sottoscritte e proposte:

a) da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sgurgola;

b) da coloro che sono iscritti da almeno sei mesi nel registro della popolazione residente del Comune di Sgurgola ed abbiano compiuto la maggiore età, escluso coloro che sono privi di elettorato attivo e passivo in conseguenza di provvedimento giurisdizionale passato in giudicato;

c) dai cittadini dell'Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

2. Le proposte di deliberazione possono essere sottoscritte e proposti soltanto da coloro che sono iscritti nelle liste elettorali del Comune di Sgurgola.

Art. 25 - Istanza

1. L'istanza consiste in una richiesta di informazioni in ordine a specifici problemi oggetto dell'attività dell'Amministrazione.

2. L'istanza sottoscritta anche da un solo titolare del diritto di partecipazione di cui al precedente art. 20, comma 1, può essere rivolta al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale per materie nelle quali esercitano competenza.
3. L'istanza deve essere presentata all'Ufficio Protocollo.
4. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione dell'istanza, il Consiglio comunale e la Giunta comunale, dovranno adottare i provvedimenti di competenza. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza precisando lo stato del procedimento.
5. La risposta deve essere scritta e inviata al firmatario tramite posta cartacea oppure posta elettronica entro cinque giorni.

Art. 26– Petizione

1. Attraverso la petizione vengono sottoposti all'attenzione dell'Amministrazione specifici problemi e/o avanzate possibili soluzioni.
2. La petizione può essere rivolta al Consiglio comunale o alla Giunta comunale.

Art. 27 – Petizione rivolta alla Giunta comunale

1. La petizione rivolta alla Giunta comunale è sottoscritta da almeno venticinque (25) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 20, comma 1, del presente regolamento. I primi tre (3) firmatari devono sottoscriverla in qualità di proponenti con la propria firma autenticata, secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
2. La petizione deve essere presentata all'Ufficio protocollo da almeno uno dei primi tre (3) firmatari. L'Ufficio anagrafe verifica la sussistenza delle altre sottoscrizioni, entro tre (3) giorni, trasmette la petizione alla Giunta comunale.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della petizione, la Giunta comunale risponde alla petizione. Se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza precisando lo stato del procedimento.
4. La risposta deve essere scritta e inviata al primo firmatario tramite posta cartacea oppure posta elettronica entro cinque giorni.

Art. 28 – Petizione rivolta al Consiglio comunale

1. La petizione rivolta al Consiglio comunale è sottoscritta da almeno cinquanta (50) titolari del diritto di partecipazione di cui all'art. 20, comma 1, del presente regolamento. I primi tre (3) firmatari devono sottoscriverla in qualità di proponenti con la propria firma autenticata secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
2. La petizione deve essere presentata all'Ufficio protocollo da almeno uno dei primi tre firmatari. L'Ufficio anagrafe verifica la sussistenza delle altre sottoscrizioni, entro tre (3) giorni dalla presentazione, trasmette la petizione al Presidente del Consiglio comunale.
3. Entro trenta (30) giorni dalla ricezione della petizione, il Presidente del Consiglio comunale, di concerto con il Presidente della Commissione consiliare competente nella materia oggetto della petizione, convoca quest'ultima in una seduta per la discussione della petizione.
4. Il Presidente del Consiglio comunica in tempo utile al primo firmatario, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione consiliare competente.
5. I proponenti potranno intervenire per delucidazioni e chiarimenti.
6. Sulla petizione la Commissione si pronuncia a maggioranza dei presenti.

Art. 29 – Proposta di deliberazione

1. La proposta di deliberazione di iniziativa popolare consiste in una proposta di adozione di provvedimenti amministrativi formali e definitivi.
2. La proposta di deliberazione può essere rivolta al Consiglio comunale o alla Giunta.
3. La proposta di deliberazione si compone di due fasi:
 - a. la fase di richiesta di proposta di deliberazione;
 - b. la fase di raccolta e presentazione delle firme in calce alla proposta di deliberazione.

Art. 30 – Richiesta di proposta di deliberazione

1. La richiesta di proposta di deliberazione è sottoscritta da almeno cinque (5) titolari del diritto elettorale. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
2. La richiesta di proposta di deliberazione deve avere, a pena di inammissibilità:
 - a. forma scritta;
 - b. un oggetto determinato di competenza del Consiglio comunale o della Giunta;
 - c. una premessa in cui sono richiamati i riferimenti normativi;
 - d. una relazione in cui sono indicati le motivazioni e il dispositivo.Se ha ad oggetto una disciplina regolamentare la proposta deve essere redatta in articoli.
3. I proponenti hanno diritto di ottenere dall'Amministrazione i dati e le informazioni relative alle entrate, alle spese e al bilancio comunale necessari per la formulazione della proposta comportanti nuove o maggiori spese o riduzioni di entrate.
4. La richiesta di proposta di deliberazione deve essere presentata alla Segreteria generale del Comune. Il Segretario Comunale verifica la regolarità delle sottoscrizioni e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, ed entro trenta (30) giorni dalla ricezione danno notizia dell'esito della verifica al primo firmatario.
5. Qualora la verifica abbia esito negativo, i proponenti possono adeguare il testo ai rilievi ad essi comunicati e presentarlo nella nuova formulazione. In tal caso i proponenti possono chiedere al Direttore generale di avvalersi della collaborazione degli uffici competenti.
6. Qualora la verifica abbia esito positivo, se la proposta ha ad oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, entro trenta (30) giorni deve essere esaminata in via preventiva dalla competente Commissione consiliare.
7. Il Presidente della Commissione competente comunica in tempo utile ai primi tre firmatari, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la data fissata per la discussione nella Commissione consiliare competente, invitando il Sindaco o un suo delegato. I tre proponenti potranno intervenire per delucidazioni e chiarimenti. La proposta di deliberazione può essere modificata in Commissione se i proponenti presenti si dichiarano favorevoli.
8. Esaurito l'esame in Commissione, i promotori possono dare inizio alla raccolta delle firme, che si deve chiudere nei novanta (90) giorni successivi.

Art. 31 – Modalità di raccolta e presentazione delle firme in calce a proposte di deliberazione

1. La proposta di delibera è sottoscritta da almeno cento (100) titolari del diritto elettorale. Le firme devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
2. Le firme a sostegno della richiesta devono essere raccolte in appositi fogli, ciascuno dei quali deve avere le seguenti caratteristiche:
 - a. intitolazione "proposta di deliberazione del Consiglio comunale o della Giunta;
 - b. il testo della delibera nella formulazione che si intende sottoporre in votazione;
 - c. indicazione chiara e completa della generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento di identità;
 - d. spazio per la sottoscrizione;
 - e. vidimazione da parte del Segretario comunale o un suo delegato, mediante apposizione del timbro dell'ufficio, della data e della propria firma.
 - f. le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate secondo le modalità previste dall'art. 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dai soggetti competenti ad eseguire le autenticazioni delle sottoscrizioni nell'ambito dei procedimenti elettorali.
3. La proposta di deliberazione è presentata all'Ufficio protocollo dai primi tre firmatari. L'Ufficio anagrafe, verificata la sussistenza delle sottoscrizioni, entro quindici (15) giorni dalla presentazione,

trasmette la proposta di deliberazione al Presidente del Consiglio comunale o al Sindaco a seconda che la proposta sia di competenza del Consiglio comunale o della Giunta.

Art. 32 – Esito della proposta di deliberazione

1. Se la proposta ha ad oggetto materie di competenza del Consiglio comunale, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, il Presidente del Consiglio comunale iscrive la proposta al primo punto dell'ordine del giorno della seduta del Consiglio.
2. Se la proposta ha ad oggetto materie di competenza della Giunta, entro trenta (30) giorni dalla ricezione, il Sindaco iscrive la proposta al primo punto dell'ordine del giorno della Giunta.
3. La deliberazione sulla proposta non ammette emendamenti o modifiche. Essa deve essere motivata in modo da rendere chiare le ragioni per le quali la richiesta è accolta o respinta.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 - Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabile e compatibile, alla vigente normativa in materia di consultazioni referendarie vigenti.

Art. 34- Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore a seguito di ripubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

Allegati al presente regolamento

- Allegato n. 1): modello raccolta firme Referendum comunale;
- Allegato n. 2): modello raccolta firme petizione popolare.

**Richiesta Referendum Comunale art. __del Regolamento per lo svolgimento di referendum comunali consultivi, propositivi e abrogativi – istanze, petizioni e proposte, Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del
DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA**

data

FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

I sottoscritti firmatari sono informati, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali che il promotore/i della sottoscrizione è/sono _____ con sede in _____)

Sono altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, e dal d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e secondo modalità a ciò strettamente collegate. Sono altresì informati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7,8,9, e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

1	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		n. iscr. liste
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
2	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
3	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
4	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
5	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
6	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

7	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		n. iscr. liste
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento d'identificazione	Firma del sottoscrittore	
8	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento d'identificazione	Firma del sottoscrittore	
9	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento d'identificazione	Firma del sottoscrittore	
10	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento d'identificazione	Firma del sottoscrittore	
11	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento d'identificazione	Firma del sottoscrittore	
12	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento d'identificazione	Firma del sottoscrittore	
13	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
14	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
15	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
16	Cognome e nome	Luogo e data di nascita		
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

17	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	n. iscr. liste
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
18	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
19	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
20	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di iscrizione nelle liste elettorali.	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196, ai soli fini sopraindicati

COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI SOTTOSCRITTORI

Il sottoscritto _____ qualifica _____ certifico che le n. __ (_____) firme, apposte in mia presenza dai sottoscrittore sopra elencati e della cui identità personale sono certo, ovvero identificato con il documento segnato a margine di ciascuno –sono autentiche.

Sgurgola, _____

Timbro e firma del pubblico ufficiale

=====

COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

CERTIFICAZIONE ELETTORALE

Il Responsabile del Servizio certifica che n. _____ (_____) sopra elencati sono iscritti nelle liste elettorali di questo Comune, al numero a fianco di ogni sottoscrittore.

Comune di Sgurgola

Provincia di Frosinone

PETIZIONE AL CONSIGLIO/GIUNTA COMUNALE

DESCRIZIONE DELL'INIZIATIVA

I sottoscritti titolari dei diritti di partecipazione rivolgono, ai sensi dell'art. 23, del Regolamento _____, la seguente petizione al Consiglio comunale oppure alla Giunta comunale:

I sottoscritti tre firmatari, promotori della presente petizione, dichiarano, sotto la propria responsabilità, che le firme di adesione raccolte sul retro del presente modello, sono state raccolte nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni e sono autentiche. E che i sottoscrittori sono stati informati della facoltà di esercitare i diritti previsti dagli artt. 7, 8, 9, e 10 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Dichiarano, inoltre, che alla presente vengono allegati n. _____ (_____) ulteriori fogli di raccolta firme, per un n. ____ (_____) totale di sottoscrittori.

Firma dei promotori la petizione

COMUNE DI SGURGOLA

Provincia di Frosinone

Il/la sottoscritt _____ nella sua qualità di
Funzionario addetto al ritiro del presente atto, dichiara che le numero tre firme in calce alla presente
petizione, sono state apposte in sua presenza al momento della consegna in questo Ufficio.

Sgurgola, _____

Il Funzionario incaricato

Firma per _____

1	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di residenza e indirizzo	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
2	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di residenza e indirizzo	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
3	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di residenza e indirizzo	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
4	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di residenza e indirizzo	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
5	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di residenza e indirizzo	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
6	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di residenza e indirizzo	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
7	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di residenza e indirizzo	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore
8	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	
	Comune di residenza e indirizzo	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore

Foglio n. _____ di _____